

**CONSORZIO ATO SIRACUSA  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Sede Legale via Malta,106-96100 Siracusa-Tel. 093166463-Fax 0931709285  
[atoidrico@provincia.siracusa.it](mailto:atoidrico@provincia.siracusa.it)-[www.provincia.siracusa.it/ato/atopage](http://www.provincia.siracusa.it/ato/atopage)  
codice fiscale 93045400897

## **Contratto di collaborazione coordinata e continuativa**

Premesso che il consorzio ATO idrico n. 8 di Siracusa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 del 4 ottobre 2010 ha stabilito di attuare una collaborazione con Sig. Iocolano Salvatore dipendente del Comune di Siracusa con la funzione di tecnico di concetto;

Che il Comune di Siracusa con determinazione del settore risorse umane n. 938 del 20 ottobre 2010 ha autorizzato lo stesso dipendente allo svolgimento di tale attività;

che occorre stipulare il presente atto per perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile

TRA

Il Consorzio ATO Siracusa, Servizio Idrico Integrato, con sede in Via Malta 106, di seguito denominato "Consorzio", rappresentato dall'Avv. Andolina Stefano, nella sua qualità di Presidente

E

il Sig. Iocolano Salvatore, nato a Palazzolo Acreide (SR) il 25/1/1959 e residente a Palazzolo Acreide (SR), Via Colle Orbo n. 25, C.F. CLNSVT59A25G267Z di seguito indicato come "collaboratore",

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell'incarico:

1. Il Consorzio affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

Funzione di collaborazione tecnica di concetto in ausilio agli organi, ai dipendenti ed alle altre collaborazioni tecniche già attivate.



*[Handwritten signatures]*

## ART.2

### Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattuali connessi al rapporto di lavoro già in corso con il proprio Ente, datore di lavoro.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Consorzio, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione dell'Ente datore di lavoro del collaboratore.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

## ART. 3

### Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

## ART. 4


### Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto, di natura confermativa della collaborazione già avviata in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 04.10.2010 e corrente tra le parti, si applica dall'ottobre 2010, ed avrà termine alla cessazione dell'Autorità di Ambito o, se precedente, alla revoca della collaborazione.

## ART. 5

### Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Consorzio ATO idrico di Siracusa corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile di euro 675,50 comprensivi di ogni ritenuta di legge (*e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72*) per dodici mensilità corrispondenti a un costo annuo per il Consorzio di euro 10.000,00. Detto importo viene corrisposto al collaboratore alla fine di ciascun mese in cui è stata prestata la collaborazione o con altra cadenza più lunga concordata con il servizio finanziario..



50 2

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

#### ART. 6 Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Siracusa, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (viaggio, vitto, alloggio, etc.), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi, nei limiti di quelli previsti dalla normativa relativa agli EE.LL.

#### ART. 7 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso di infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto che convenzionalmente viene fissata in anni due;

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

#### ART. 8 Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza come concordato.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.



88

*[Handwritten signature]*

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;.
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

#### ART. 9

##### Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del d.lgs 165/2001;

#### ART. 10

##### Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

il Sig. Iocolano Salvatore, nato a Palazzolo Acreide (SR) il 25/1/1959 e residente a Palazzolo Acreide (SR), Via Colle Orbo n. 25, C.F. CLNSVT59A25G267Z

autorizza

il Consorzio ATO SIRACUSA, Servizio Idrico Integrato, al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto, li 25/02/2011

Il collaboratore

Il Presidente

